

ACCORDO PER LA NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI E LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO NEL SETTORE ARTIGIANO.

Le Confederazioni dell'Artigianato e le Confederazioni dei lavoratori concordemente riconoscono la necessità di addivenire alla normalizzazione delle relazioni sindacali e della situazione contrattuale nel settore artigiano e, a tal fine, ritengono opportuno indicare, sul piano generale, i criteri e gli orientamenti di massima, che dovranno presiedere alla futura attività contrattuale.

1) La regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro nell'artigianato avverrà attraverso autonome trattative tra le Confederazioni e le Organizzazioni nazionali di categoria per le materie di rispettiva competenza.

2) I contratti nazionali di categoria e di settore disciplineranno il rapporto di lavoro in tutti i suoi molteplici aspetti.

Spetta alle Federazioni nazionali eventualmente concordare per specifiche materie l'articolazione della contrattazione a livelli inferiori.

3) Gli accordi interconfederali regolamenteranno le materie e gli istituti di carattere generale come ad esempio il congegno della "scala mobile", i licenziamenti individuali, nonché le altre materie che fossero ritenute di competenza delle Confederazioni.

4) Spetta alle Organizzazioni nazionali di categoria, eventualmente concordare, quando lo ritengano obiettivamente giustificato, per taluni particolari settori di attività, di condurre trattative unitarie con le rappresentanze sindacali delle aziende di corrispondenti gruppi merceologici, al fine di pervenire alla stipulazione di contratti unici senza pregiudizio delle articolazioni che si rendessero necessarie.

5) Le parti affermano di considerare idonei come base per regolamentare il rapporto di lavoro nelle aziende artigiane i contratti nazionali vigenti alla data odierna.

Le organizzazioni dell'Artigianato si riservano di proporre le eventuali modifiche ai suddetti contratti. Le organizzazioni dei lavoratori si impegnano ad esaminare tali eventuali richieste entrando nel merito di esse nel rapporto alle oggettive differenziazioni esistenti nel lavoro artigianale per le strutture produttive e per l'organizzazione in cui il lavoro stesso si svolge; e ricercando di comune accordo le modifiche da apportare ai contratti suddetti onde pervenire ad una regolamentazione contrattuale di ciascun settore dell'artigianato.

6) Le parti concordano di adottare criteri di opportuna gradualità, che tengano conto delle eventuali differenze tra i nuovi contratti nazionali artigiani e le reali situazioni di fatto, con particolare riguardo al Mezzogiorno d'Italia e alle Isole.

7) Il campo di applicazione della contrattazione; per quanto riguarda le aziende, verrà delimitato, sulla base dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n.860, sulla disciplina dell'artigianato e successive modificazioni.

8) Le eventuali controversie tra le categorie, circa l'applicazione dei criteri sopra enunciati, saranno esaminate in sede interconfederale.